Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° **ROMA - Giovedì, 18 luglio 1929 - ANNO VII** **Numero 166**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » nel Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686), ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

In conseguenza del trasferimento della gestione della Libreria dello Stato all'*Istituto Poligrafico dello Stato*, a decorrere dal 1° luglio 1929-VII il conto corrente postale 1-2640 del Provveditorato Generale sarà invece intestato all'*Istituto Poligrafico* medesimo.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1820.**

LEGGE 17 giugno 1929, n. **1160.**

Cessione della sovvenzione di esercizio delle ferrovie secondarie della Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a permettere la cessione, con vincolo definitivo in favore del cessionario, della quota chilometrica di sovvenzione ordinaria di esercizio per la rete secondaria delle Ferrovie sarde, entro i limiti necessari per coprire il fabbisogno dell'acquisto di nuovo materiale occorrente per la istituzione di una terza coppia di treni sul tronco Macomer-Nuoro.

Art. 2.

Il riconoscimento della cessione, da parte dell'Amministrazione governativa, avrà luogo in rapporto alle spese effettivamente erogate dalla Società per l'acquisto del detto materiale, con le stesse norme seguite per il rilascio dei certificati di liquidazione della sovvenzione afferente i lavori di costruzione delle ferrovie concesse all'industria privata.

Art. 3.

Alla fine della concessione per qualunque causa essa avvenga, il nuovo materiale rotabile così acquistato dalla Società, o quello che gli fosse sostituito in prosieguo di tempo, rimarrà senz'altro di proprietà dello Stato per quella parte corrispondente in valore all'importo delle quote di sovvenzione che risultino pagate ed eventualmente ancora dovute al cessionario, e che lo Stato medesimo, se non fosse intervenuta la cessione, non avrebbe dovuto corrispondere per qualsiasi motivo alla Società concessionaria.

Con decreto dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze verranno stabilite, all'atto del riconoscimento della cessione del sussidio governativo, le modalità per la scelta e per la valutazione del materiale da attribuirsi, come sopra, in proprietà dello Stato.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1821.**

LEGGE 24 giugno 1929, n. **1162.**

Riconoscimento al Sindacato nazionale degli artisti di attribuzioni in materia di disciplina di esposizioni e mostre d'arte.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sulle domande di autorizzazione per esposizioni e mostre d'arte, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 630, qualora riguardino l'arte contemporanea, sarà sentito, per mezzo del Ministero delle corporazioni, il parere tecnico artistico del Sindacato nazionale degli artisti.

Anche in tal caso continuerà a sentirsi, insieme con il parere degli altri Ministeri interessati, quello del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Le esposizioni o mostre d'arte regionali e nazionali e quelle d'arte moderna (secoli XIX-XX) di carattere retrospettivo e riesumativo, promosse dai Sindacati degli artisti, avranno la preferenza nella concessione dell'autorizzazione prescritta dagli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 7 aprile 1927, numero 515.

Art. 3.

In ciascuna Commissione o Giunta per la scelta delle opere, per l'assegnazione dei premi e in genere per l'ordinamento delle mostre di cui agli articoli precedenti, non indette da organizzazioni sindacali, il Sindacato nazionale degli artisti avrà un rappresentante se il numero dei componenti la Commissione o Giunta (compreso il rappresentante del Sindacato) non è superiore a cinque, e due negli altri casi.

La disposizione del comma precedente dovrà essere osservata anche in deroga alle norme statutarie degli enti autorizzati a promuovere l'esposizione.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non sono applicabili all'Esposizione biennale internazionale d'arte promossa dalla città di Venezia e all'Esposizione quadriennale nazionale di arte promossa dal Governatorato di Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1822.

LEGGE 24 giugno 1929, n. 1164.

Concessione alla marchesa Maria Giovanna Balbi, vedova del Maresciallo d'Italia conte Luigi Cadorna, di uno speciale assegno vitalizio annuo, a titolo di riconoscenza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Alla vedova del Maresciallo d'Italia conte Luigi Cadorna, marchesa Maria Giovanna Balbi, è conferito, a titolo di riconoscenza nazionale, un assegno, in vita, di annue L. 100,000, dal 22 dicembre 1928, in aggiunta agli altri assegni che, per qualsiasi titolo, siano dovuti a norma delle leggi vigenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1929.

Revoca alla Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni « L'Unité » con sede in Parigi e rappresentanza per l'Italia in Milano, dell'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la deliberazione in data 21 maggio 1929, con la quale la Compagnia francese di assicurazioni e riassicurazioni « L'Unité », con sede in Parigi, ha deciso di porre in liquidazione la rappresentanza italiana;

Considerato che la deliberazione stessa è stata affissa e pubblicata a norma del Codice di commercio;

Decreta:

E' revocata alla Compagnia francese di assicurazioni e riassicurazioni « L'Unité », con sede in Parigi e rappresentanza per l'Italia in Milano, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni.

Roma, addì 13 luglio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: LESSONA.

(3860)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1929.

Norme per l'importazione di patate da semina per la campagna agraria 1929-1930.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 3 gennaio 1929, n. 94;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1927 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1927, n. 73) concernente la importazione di piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali soggetti a vincoli fitosanitari;

Considerata l'opportunità di consentire temporaneamente, e con le necessarie cautele, l'importazione dall'estero di varietà di patate da semina allo scopo di rinnovare la sementa;

Udito il parere del Comitato consultivo per le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando il divieto d'importazione di patate di qualsiasi provenienza, sancito dall'art. 8 lettera *c*) del de-

creto Ministeriale 3 marzo 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1927, n. 73, può essere consentita, in via eccezionale, per la campagna 1929-30 e sotto l'osservanza delle disposizioni seguenti, l'importazione delle patate, purchè esclusivamente destinate per uso semina.

Art. 2.

La facoltà di concedere autorizzazioni all'importazione di patate da semina è delegata alla Regia stazione di patologia vegetale di Roma, via Santa Susanna, 13, la quale indicherà le località dei Paesi esteri, dalle quali potranno essere ammesse le importazioni in base agli accertamenti fitosanitari eseguiti sui luoghi di produzione in questi tre ultimi anni e fisserà le norme alle quali dovranno essere ammesse le spedizioni presso le Regie dogane autorizzate all'importazione.

Art. 3.

Chiunque intenda importare patate da semina dovrà farne domanda in carta da bollo entro il 31 agosto 1929 alla Regia stazione di patologia vegetale, indicando:

a) le località estere dalle quali desidera prelevare le patate da importare;

b) il quantitativo (non inferiore a 500 quintali) e la qualità (originali, 1ª e 2ª riproduzione) che intende importare.

La domanda stessa dovrà inoltre contenere l'esplicita dichiarazione, che l'importatore accetta tutte le condizioni prescritte dal presente decreto e tutte le altre che saranno dettate dalla predetta Regia stazione di patologia vegetale; che si obbliga inoltre a trasmettere, dopo l'arrivo delle patate, al Regio osservatorio fitopatologico l'elenco delle aziende nelle quali saranno eseguite le coltivazioni, con l'indicazione della superficie coltivata e della quantità di sementa impiegata, nonchè al pagamento di un diritto fisso di L. 0.10 a quintale di patate da importare e che, infine, riconosce di non aver diritto a risarcimento di danni da qualsiasi causa dipendenti.

Art. 4.

La decisione, definitiva ed inappellabile, in merito all'accoglimento delle domande sarà emessa da una Commissione presieduta dal direttore generale dell'agricoltura e costituita da un funzionario della Direzione generale predetta, da un funzionario della Direzione generale del commercio, dal direttore della Regia stazione di patologia vegetale, da un rappresentante della Confederazione generale degli agricoltori, da un rappresentante della Confederazione fascista dei commercianti, e da un rappresentante dell'Istituto nazionale delle esportazioni.

Art. 5.

L'importazione non potrà protrarsi oltre il 31 marzo 1930 presso le dogane seguenti: Domodossola, Chiasso, Fortezza, Udine, Genova, Napoli, Catania, Cagliari, Brindisi.

Art. 6.

La concessione dell'autorizzazione ad importare patate da semina potrà essere in qualsiasi momento revocata, sia nei confronti dell'importatore, che sia incorso in inosservanza delle norme contenute nel presente decreto e di quelle dettate dalla Regia stazione di patologia vegetale, sia per qualsiasi ragione di carattere fitosanitario.

Art. 7.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto, saranno punite ai sensi dell'art. 26 della legge 3 gennaio 1929, n. 94, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 luglio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MARTELLI.

(3864)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-31155.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Eugenio Kerpan fu Carlo, nato a Trieste il 25 marzo 1869 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carpani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quando all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Eugenio Kerpan è ridotto in « Carpani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Kerpan nata Castellani fu Giacomo, nata l'8 febbraio 1875, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3551)

N. 11419-30782.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Kljun fu Luca, nato a Trieste il 2 febbraio 1878 e residente a Trieste, via S. Lazzaro n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Collini ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Kljun è ridotto in « Collini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Kljun nata Gelren di Antonio, nata il 25 aprile 1887, moglie;
2. Anita di Carlo, nata il 17 maggio 1912, figlia;
3. Carlo di Carlo, nato il 6 marzo 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3552)

N. 11419-31362.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Koch di Valentino, nato a Trieste il 1° aprile 1871 e residente a Trieste, via dei Leo, 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cocci »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Koch è ridotto in « Cocci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Gemma Koch nata Tomasi fu Pietro, nata l'8 dicembre 1881, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3553)

N. 11419-31919.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vincenzo Kosmina di Giuseppe, nato a Boriano (prov. di Gorizia) il 21 dicembre 1870 e residente a Trieste, via Università, 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cosmina »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vincenzo Kosmina è ridotto in « Cosmina ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Kosmina nata Kodel di Elisabetta, nata il 12 dicembre 1875, moglie;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3554)

N. 11419-25253.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Kostanjevic di Vincenzo, nato a Trieste il 21 ottobre 1902 e residente a Gorizia, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Costanzi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Vittorio Kostanjevic è ridotto in « Costanzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3555)

N. 11419-62631.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Anna Lozej ved. Kobau fu Giuseppe, nata a Trieste il 1° febbraio 1885 e

residente a Trieste, Guardiella Farneto n. 1246, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Lozzi » e « Cobani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Anna Lozej ved. Kobau sono ridotti in « Lozzi » e « Cobani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria fu Antonio, nata il 17 giugno 1911, figlia;
2. Giuseppina fu Antonio, nata il 18 marzo 1913, figlia;
3. Carlo fu Antonio, nato il 24 ottobre 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3562)

N. 11419-28358.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Lozej fu Giovanni, nato a Castelgiovanni il 20 ottobre 1867 e residente a Trieste (Roiano) via alle Quercie, 59, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lossani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Lozej è ridotto in « Lossani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Lozej nata Ianec di Maria, nata il 4 dicembre 1870, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3563)

N. 11419-33198.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Anna Makovec in Rizzi fu Andrea, nata a Trieste il 23 agosto 1892 e residente a Trieste, via dei Navali, 28, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Macchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Anna Makovec in Rizzi è ridotto in « Macchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3564)

N. 11419-33998.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Markovic di Giorgio, nato a Trieste il 4 ottobre 1892 e residente a Trieste, via al Cisternone, 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Markovic è ridotto in « Marchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Markovic nata Krmec fu Antonio, nato il 6 maggio 1893, moglie;
2. Nerina di Carlo, nata il 10 febbraio 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3565)

N. 11419-33997.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giorgio Markovic fu Stefano, nato a Trieste il 5 aprile 1862 e residente a Trieste, via al Cisternone, 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giorgio Markovic è ridotto in « Marchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Markovic nata Terzic fu Elena, nata il 4 ottobre 1866, moglie;
2. Giorgina di Giorgio, nata il 1° luglio 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3566)

N. 11419-33355.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ermete Marussig di Carlo, nato a Trieste il 28 febbraio 1898, e residente ad Arco (Trento) villa « Roma », e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marussi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ermete Marussig è ridotto in « Marussi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3567)

N. 11419-28487.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giorgio Pussich fu Maria, nato a Pola il 10 ottobre 1885 e residente a Trieste, via Media n. 31, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pucci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giorgio Pussich è ridotto in « Pucci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Rosa Pussich nata Debegnach di Andrea, nata il 13 agosto 1889, moglie;
2. Maria di Giorgio, nata il 15 dicembre 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3586)

N. 11419-30632.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Radovich (Radovic) di Martino, nato a Aurisina l'8 settembre 1890 e residente a Aurisina n. 175, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Radoni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Radovich di Martino è ridotto in « Radoni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Amalia Radovich nata Furlan di Giovanni, nata il 17 ottobre 1897, moglie;
2. Daniela Cecilia di Antonio, nata il 10 maggio 1917, figlia;
3. Natalino Albino di Antonio, nato il 3 dicembre 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3587)

N. 11419-33172.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Repich fu Giuseppe, nato ad Aidussina il 30 aprile 1883 e residente a Trieste, Guardiella Brandesia, 825, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Repini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Repich è ridotto in « Repini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Erminia Repich nata Sokol fu Giovanni, nata il 3 febbraio 1886, moglie;
2. Mario di Giovanni, nato il 12 settembre 1907, figlio;
3. Carmen di Giovanni, nata il 24 luglio 1911, figlio;
4. Roberto di Giovanni, nato il 28 ottobre 1914, figlio;
5. Fulvio di Giovanni, nato il 5 giugno 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3588)

N. 11419-33173.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Repic fu Giuseppe, nato a Trieste il 18 maggio 1887 e residente a Trieste, via Ruggero Manna n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Repini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Repic è ridotto « Repini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Clelia Repic nata Secco fu Pietro, nata l'8 settembre 1885, moglie;
2. Pietro di Rodolfo, nato l'8 maggio 1912, figlio;
3. Roberto di Rodolfo, nato il 10 giugno 1914, figlio;
4. Alessandra di Rodolfo, nata il 2 ottobre 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3589)

N. 11419-33153.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Resluni fu Matteo, nato ad Udine l'11 aprile 1867 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Relusini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Resluni è ridotto in « Relusini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Resluni nata Uhl di Ferdinando, nata il 3 giugno 1875, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3590)

N. 11419-22660.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Sablic fu Pietro, nato a Lussinpiccolo il 3 febbraio 1877 e residente a Trieste, via M. R. Imbriani n. 7, e diretta ad ottenere a

termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sabelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Sablic è ridotto in « Sabelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Margherita Sablic nata Radoslovich fu Domenico, nata il 22 novembre 1884, moglie;
2. Nerina maritata Trogu di Pietro, nata il 3 maggio 1907, figlia;
3. Carlo di Pietro, nato il 15 dicembre 1911, figlio;
4. Pietro di Pietro, nato il 10 giugno 1913, figlio;
5. Maria di Pietro, nata il 12 agosto 1915, figlia;
6. Aurora di Pietro, nata il 6 maggio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell' autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3591)

N. 11419-7025.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Schivez fu Giuseppe, nato a Trieste il 9 novembre 1893 e residente a Trieste, via Casimiro Donadoni n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sivi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Schivez è ridotto in « Sivi »;

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Teresa Schivez nata Guarnieri di Giovanni, nata il 16 novembre 1901, moglie;
2. Amalia di Emilio, nata il 16 febbraio 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3592)

N. 11419-26007.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Idel Giulio Schmuckler di Abramo, nato a Odessa il 2 gennaio 1885 e residente a Trieste, via G. Stampa, 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ornati »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Idel Giulio Schmuckler è ridotto in « Ornati ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Schmuckler nata Klar fu Adolfo, nata il 28 febbraio 1891, moglie;
2. Abramo Oskar di Idel Giulio, nato l'11 luglio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3593)

N. 11419-31372.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Armando Sgnidarich fu Giovanni, nato a Trieste il 5 settembre 1898 e residente a Trieste, via delle Beccherie, 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sidarini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Armando Sgnidarich è ridotto in « Sidarini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Silvia Sgnidarich nata Ferletich fu Giovanni, nata il 14 dicembre 1902, moglie;
2. Silvia di Armando, nata il 26 dicembre 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del ci-

tato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3594)

N. 11419-32628.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luciano Sgnidarich fu Giovanni, nato a Trieste il 15 luglio 1887 e residente a Trieste, via M. Buonarotti, 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sartori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luciano Sgnidarich è ridotto in « Sartori ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Sgnidarich nata Sukalja di Giacomo, nata il 20 maggio 1888, moglie;
2. Anna di Luciano, nata il 20 gennaio 1918, figlia;
3. Silvio di Luciano, nato l'11 dicembre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3595)

N. 11419-31916.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Sgrablich di Matteo, nato a Rovigno (Istria) l'11 agosto 1902 e residente a Trieste, via Francesco Crispi, 81, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Grabelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Sgrablich è ridotto in « Grabelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Sgrablich nata Masserotto di Matteo, nata il 4 aprile 1903, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3596)

N. 11419-30904.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Andrea Simcic fu Giovanni, nato a Rodocova il 29 novembre 1868 e residente a Rodocova n. 50, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Simonetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Simcic è ridotto in « Simonetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Simcic nata Orazem fu Tommaso, nata il 18 ottobre 1880, moglie;
2. Giacomo di Andrea, nato il 15 luglio 1913, figlio;
3. Giovanni di Andrea, nato il 26 marzo 1915, figlio;
4. Anna di Andrea, nata il 27 luglio 1918, figlio;
5. Giuseppina di Andrea, nata il 4 marzo 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3597)

N. 11419-28486.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Simcic fu Luigi, nato a Lubiana il 15 maggio 1878 e residente a Trieste, via Marco Polo, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Semini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Simcic è ridotto in « Semini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Antonia Simcic nata Pessenti fu Alessandro, nata il 28 giugno 1878, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3598)

N. 11419-9292.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Leopoldo Sirca fu Antonio, nato a Pliscovizza D. M. il 23 febbraio 1889 e residente a Trieste, Scorcola San Pietro, n. 101, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sirico »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Leopoldo Sirca è ridotto in « Sirico ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Angela Sirca nata Stok fu Luigi, nata il 9 settembre 1897, moglie;
2. Elvira di Leopoldo, nata il 18 ottobre 1921, figlia;
3. Sabina di Leopoldo, nata il 29 ottobre 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3599)

N. 11419-23117.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Stancich fu Antonio, nato a Trieste il 15 aprile 1902 e residente a Trieste, via della Raffineria, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stanzini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Stancich è ridotto in « Stanzini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Elsa Stancich nata Potrebsig di Vittorio, nata il 16 aprile 1906, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3600)

N. 11419-18045.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ermanno Stancich fu Antonio, nato a Trieste il 24 marzo 1891 e residente a Trieste, via Valmartinaga, n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stanzini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ermanno Stancich è ridotto in « Stanzini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Margherita Stancich nata Endrigo fu Giuseppe, nata il 4 maggio 1894, moglie;
2. Guido di Ermanno, nato il 10 gennaio 1914, figlio;
3. Anna di Ermanno, nata il 25 luglio 1918, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3601)

N. 11419-30719.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Stipancich fu Clemente, nato a Trieste il 19 aprile 1889 e residente a Trieste, via San Marco, n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stefani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Stipancich è ridotto in « Stefani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carmela Stipancich nata Cante di Giovanni, nata il il 19 aprile 1889, moglie;
2. Mariuccia di Giovanni, nata il 19 febbraio 1924, figlia;
3. Silvio di Giovanni, nato il 3 agosto 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3602)

N. 11419-31683.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per la sig.na Mirella Stok fu Anita, nata a Trieste il 3 novembre 1914 e residente a Trieste, via Zovenzoni, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stocchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della interessata quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Mirella Stok è ridotto in « Stocchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al tutore dell'interessata A. Ferfoglia nei modi previsti al n. 2 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4, 5 e 6 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3603)

N. 11419-9290.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Svetina fu Giovanni, nato a Trieste il 4 giugno 1887 e residente a Trieste, Roiano Verniellis, n. 621, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Svetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Svetina è ridotto in « Svetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Svetina nato Kosic di Giuseppe, nata il 20 settembre 1887, moglie;
2. Albina di Giovanni, nata il 10 novembre 1911, figlia;
3. Lidia di Giovanni, nata il 9 ottobre 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3604)

N. 11419-30780.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Ursich di Michele, nato a Trieste l'8 gennaio 1866 e residente a Trieste, via della Tesa, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Orsini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Ursich è ridotto in « Orsini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Caterina Ursich nata Babich di Giuseppe, nata il 12 gennaio 1871, moglie;
2. Danilo di Carlo, nato il 27 agosto 1909, figlio;
3. Bruno di Carlo, nato il 20 febbraio 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del ci-

tato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3605)

N. 11419-5634.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Vopicka fu Giuseppe, nato in Boemia il 4 ottobre 1879 e residente a Trieste, via Zorutti, n. 473, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Volpi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Vopicka è ridotto in « Volpi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Veneranda Vopicka nata Moscheni di Pasquale, nata il 21 aprile 1883, moglie;
2. Francesca di Francesco, nata il 3 marzo 1908, figlia;
3. Anna di Francesco, nata il 9 maggio 1910, figlia;
4. Elsa di Francesco, nata il 20 febbraio 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3606)

N. 11419-28984.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Vrabec di Giovanni, nato a Trieste il 20 dicembre 1905 e residente a Trieste, Androna San Cilino, n. 26, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Urbani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Vrabec è ridotto in « Urbani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3607)

N. 11419-28983.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Valeria Vrabec di Giovanni, nata a Trieste l'8 aprile 1904 e residente a Trieste, Androna San Cilino, n. 26, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Urbani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Valeria Vrabec è ridotto in « Urbani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3608)

N. 11419-29561.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ferdinando Wirkner fu Erminio, nato a Pola il 22 novembre 1899 e residente a Trieste, via Industria, n. 26, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Virneri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferdinando Wirkner è ridotto in « Virneri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Wirkner nata Vezzoni di Luigi, nata il 14 agosto 1899, moglie;
2. Ermanno di Ferdinando, nato il 25 novembre 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3609)

N. 11419-7088.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Zancotich di Alberto, nato a Pola il 30 maggio 1895 e residente a Trieste, via San Giovanni, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zancotti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Zancotich è ridotto in « Zancotti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Erna Weiss in Zancotich Simone, nata il 21 gennaio 1897, moglie;
2. Carlotta di Pietro, nata il 6 settembre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3610)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ordinamento delle maestranze portuali di Ancona.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, si rende noto che con decreto della Regia direzione marittima di Ancona n. 5 in data 25 giugno 1929-VII, è stata costituita, in quel porto, la Compagnia « Emilio Bianchi » fra i lavoratori del porto di Ancona.

(3867)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione esterna del Demanio pubblico e delle Aziende patrimoniali.

Si avverte che giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale predetto secondo la situazione al 1° gennaio 1929.

Gli eventuali reclami per la rettifica della posizione d'anzianità, dovranno essere presentati nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(3866)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 158.

Media dei cambi e delle rendite

del 16 luglio 1929 - Anno VII

Francia	74.85	Belgrado	33.65
Svizzera	367.86	Budapest (Pengo)	3.335
Londra	92.743	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.681	Norvegia	5.095
Spagna	277.40	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.657	Svezia	5.125
Berlino (Marco oro)	4.555	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.692	Danimarca	5.095
Praga	56.62		
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	68.15
Peso Argentino (Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	63 —
Peso Argentino (Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	41.10
New York	19.11	Consolidato 5 %	79.25
Dollaro Canadese	18.94		
Oro	368.73	Obbligazioni Venezie 3.50 %	72.30

CONCORSI

SENATO DEL REGNO

Concorso ad un posto di revisore dei resoconti parlamentari.

E' aperto il concorso, per titoli e per esame, ad un posto di revisore dei resoconti parlamentari, classificato al grado 6° del gruppo *A* dell'ordinamento gerarchico dello Stato, stabilito col R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, al quale compete il trattamento stabilito per il gruppo VI della tabella n. 1 annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Possono prendere parte al concorso coloro che non abbiano oltrepassato l'età di 35 anni alla data del presente avviso. Il limite di età è esteso a 45 anni per gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, attualmente in servizio, e per coloro che hanno partecipato alla guerra 1915-18.

I concorrenti dovranno presentare al Segretariato generale del Senato, non più tardi del 30 settembre 1929, domanda in carta da bollo da L. 3 diretta al Presidente del Senato e corredata dai seguenti documenti:

1° certificato di nascita;
2° certificato di cittadinanza italiana;
3° certificato dello stato di famiglia;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha la sua abituale residenza;

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita;

6° certificato di aver soddisfatto agli obblighi di leva ed eventuali documenti militari che conferiscano, a norma di legge, diritti di preferenza;

7° bolletta di quietanza che comprovi l'eseguito pagamento, presso un ufficio del registro, della tassa di concorso di L. 50;

8° diploma di laurea universitaria in lettere o giurisprudenza, o titolo equipollente;

9° certificato dei voti riportati nelle singole prove di esame nel corso di studi superiori.

Saranno presi in considerazione come titoli speciali: i pubblici uffici esercitati, le pubblicazioni, la conoscenza di lingue straniere. Saranno inoltre applicate, a parità di merito, le disposizioni di legge che stabiliscono determinati titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

I certificati di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, che non siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma, dovranno essere legalizzati dal presidente del tribunale. La data dei certificati numeri 4 e 5 non dovrà essere anteriore di più di tre mesi a quella del presente avviso. I diplomi di laurea dovranno essere esibiti in originale o in copia notarile. Sarà valutata la condotta dei concorrenti in relazione alle direttive del Governo Nazionale. Per l'accertamento delle condizioni fisiche l'Amministrazione sottoporrà i concorrenti ad una visita sanitaria. Non si terrà conto delle domande che non siano corredate da tutti i documenti sopra elencati; tuttavia i concorrenti attualmente impiegati di ruolo in una Amministrazione dello Stato potranno esimersi dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 4 e 5.

I primi otto candidati, prescelti per titoli, saranno chiamati alle seguenti prove di esame:

1° svolgimento di un tema di diritto pubblico con speciale riguardo alla legislazione fascista e alle istituzioni parlamentari. (Il lavoro dovrà essere compiuto in 5 ore);

2° *a*) redazione di un resoconto sommario di discorsi parlamentari;

b) revisione di un discorso raccolto dagli stenografi;

3° prove di lingue straniere:

a) breve dettatura di alcuni periodi per conoscere l'attitudine del candidato alla correttezza nella trascrizione;

b) traduzione del testo di una legge.

(Per il primo saggio sono obbligatori il latino ed il francese; per il secondo l'esperimento può essere compiuto a scelta in due delle lingue seguenti: francese, spagnolo, inglese e tedesco).

Il vincitore del concorso sarà sottoposto ad un periodo di prova, della durata di un anno, con il pieno trattamento del grado che assume.

Al revisore è fatto divieto di occupare altri uffici o impieghi retribuiti, di collaborare nella stampa politica o di esercitare professione, commercio o industria. Il revisore dovrà prestare la sua opera anche nell'Ufficio di studi legislativi, nella Biblioteca o in altri Uffici del Senato, secondo le disposizioni che verranno date dal Segretario generale.

Roma, addì 15 luglio 1929 - Anno VII

Il Presidente: FEDERZONI.

(3868)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Revoca del concorso bandito pel conferimento di posti nel grado iniziale del ruolo d'ordine del personale degli Economati generali dei benefici vacanti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il decreto Ministeriale 19 gennaio 1929, registrato alla Corte dei conti il 26 detto mese, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio successivo, col quale veniva indetto un esame di idoneità per il conferimento di cinque posti nel grado iniziale del ruolo d'ordine (gruppo *C*) del personale degli Economati generali dei benefici vacanti;

Visto l'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, contenente disposizioni sugli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto;

Considerato che gli Economati generali dei benefici vacanti sono stati soppressi;

Decreta:

Il decreto Ministeriale 19 gennaio 1929, riguardante l'esame predetto, è revocato.

Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

Il Ministro: ROCCO.

(3865)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rettifica al concorso per posti gratuiti nell'Educandato femminile di San Demetrio di Zara.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 15 giugno 1929 col quale si bandiva un concorso per il conferimento di tre posti gratuiti nell'Educandato femminile di San Demetrio di Zara;

Considerato che il numero dei posti disponibili è maggiore di quello dei posti messi a concorso;

Decreta:

1° Il decreto Ministeriale 15 giugno 1929 è rettificato nel senso che il concorso è bandito per nove posti gratuiti e per quegli altri di cui si accerterà la disponibilità prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.

2° Il termine per la presentazione delle domande al concorso predetto è prorogato al 31 luglio 1929.

Roma, addì 10 luglio 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(3861)

Concorso per il passaggio di categoria e la sistemazione in ruolo nel grado di assistente del personale dipendente dalla Direzione generale di antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 11 ottobre 1928, n. 2467;
Veduto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Veduto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1896;
Veduto il R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284 (art. 4);
Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Veduto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;
Veduto il R. decreto 26 luglio 1925, n. 1256;
Veduto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;
Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164;

Considerato che per l'ammissione alla carriera degli assistenti non è richiesto alcun titolo di studio e che pertanto coloro che aspirano al passaggio o alla sistemazione nella carriera predetta in base a disposizioni che richiedano, oltre ad altri requisiti, il possesso di un titolo di studio possono ottenere il passaggio o la sistemazione anche se non sono provvisti di tale titolo di studio, purchè abbiano gli altri requisiti richiesti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto l'esame per il passaggio di categoria e la sistemazione in ruolo nel grado di assistente (gruppo *C*, grado 11°) del ruolo del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità.

Saranno ammessi a tale esame soltanto coloro che abbiano presentata la domanda per il passaggio di categoria o la sistemazione in ruolo nel gruppo *C* nel termine perentorio fissato dall'art. 8 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e che si trovino nelle condizioni sottoindicate:

a) siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione della pubblica istruzione almeno dal 30 settembre 1922 ed abbiano prestato, con buona condotta, servizio in reparti combattenti in qualità di militari od assimilati (art. 47 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290);

b) siano impiegati di ruolo di altre Amministrazioni, si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente, e non abbiano

potuto conseguire il passaggio di categoria nella propria Amministrazione o per mancanza della categoria a cui possono aspirare o per difetto di posti vacanti (art. 47 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e art. 4 del R. decreto-legge 17 maggio 1923, n. 1284);

c) siano agenti subalterni dell'Amministrazione della pubblica istruzione in servizio almeno dal 30 settembre 1922 (art. 53, lettera a), del R. decreto 30 settembre 1923, n. 1290);

d) siano mutilati o invalidi di guerra a' sensi dell'art. 1 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, siano in servizio in qualità di operai avventizi o giornalieri nell'Amministrazione della pubblica istruzione almeno dall'8 maggio 1924, abbiano prestato sempre lodevole servizio e risultino, da apposita visita medica, fisicamente idonei alle mansioni del grado a cui aspirano (articoli 169 e 170 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; art. 16 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, e 5 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48);

e) siano mutilati od invalidi di guerra a' sensi dell'art. 1 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in servizio presso altre Amministrazioni, si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma d) e non abbiano potuto e non possano conseguire la sistemazione in ruolo nella propria Amministrazione per insufficienza di posti o per mancanza della categoria alla quale possono aspirare (articoli 169 e 170 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; articoli 16 e 17 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843; articoli 3 e 5 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48);

f) siano mutilati od invalidi di guerra ai sensi dell'art. 1 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, siano stati assunti nell'Amministrazione della pubblica istruzione dopo l'8 maggio 1924, ma non oltre il 19 gennaio 1925 in qualità di straordinari, avventizi, diurnisti, giornalieri, cottimisti o comunque non di ruolo ovvero di operai di ruolo od avventizi e si trovino nelle altre condizioni indicate nel precedente comma d) (art. 1, lettera c), del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48);

g) siano mutilati od invalidi di guerra a' sensi dell'art. 1 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in servizio presso altre Amministrazioni, si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma f) e non abbiano potuto ottenere e non possano trovar posto nella propria Amministrazione per mancanza della categoria a cui aspirano o per insufficienza di posti (art. 1, comma 3°, del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48);

h) siano straordinari, avventizi, diurnisti, giornalieri, cottimisti o comunque non di ruolo, oppure operai di ruolo o avventizi dell'Amministrazione della pubblica istruzione almeno dall'8 maggio 1924 e appartengano ad una delle seguenti categorie:

1° ex combattenti feriti o decorati al valor militare;

2° ex combattenti che abbiano prestato servizio per mare, per terra o per aria in zona di operazioni presso reparti operanti e, se addetti ai Comandi, presso i Comandi mobilitati inferiori, fino a quello di brigata compreso;

3° vedove di guerra che non abbiano contratto nuovo matrimonio;

4° orfani di guerra, madri o sorelle nubili di caduti in guerra che non abbiano alcun congiunto tenuto a fornire loro gli alimenti ed in grado di provvedervi o che siano unico sostegno di famiglia (articoli 18 e 19 del R decreto 8 maggio 1924, n. 843, e art. 5 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48);

i) siano impiegati di altre Amministrazioni, si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma h) e non abbiano potuto e non possano ottenere la sistemazione nella propria Amministrazione per insufficienza di posti o per mancanza della categoria alla quale possono aspirare (articoli 18 e 19 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e art. 5 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48);

l) siano straordinari, avventizi, diurnisti, giornalieri, cottimisti o comunque non di ruolo, almeno dall'8 maggio 1924, nell'Amministrazione della pubblica istruzione e abbiano almeno da tale data esercitate le mansioni inerenti al grado a cui aspirano (articolo 6 del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1256, e art. 5, ultimo comma, del R decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48).

Art. 2.

Coloro che si trovano nelle condizioni specificate nel precedente articolo ed intendono partecipare all'esame devono inviare direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) con lettera raccomandata, una domanda in carta bollata da L. 3 nella quale devono indicare:

a) in base a quale comma dell'art. 1 del presente decreto chiedono di partecipare all'esame;

b) in qual giorno ed a quale autorità fu da essi presentata, successivamente all'emanazione del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, ed entro il 19 marzo 1926, la domanda di passaggio di categoria o di sistemazione in ruolo;

c) se intendono sostenere l'esame per le funzioni di assistente agli scavi archeologici o per quelle di assistente ai lavori dei monumenti;

d) quali decorazioni o attestazioni speciali di merito di guerra abbiano conseguite allegando, in caso affermativo, i documenti autentici rilasciati dalla competente autorità, atti a comprovare l'avvenuta concessione.

Oltre a tale domanda e contemporaneamente ad essa gli interessati devono presentare copia della domanda medesima in carta semplice ai propri superiori diretti per l'inoltro in via gerarchica.

Le domande originali da spedire direttamente devono pervenire non oltre le ore 19 del sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Quelle pervenute oltre tale termine saranno considerate nulle e gli interessati non saranno ammessi all'esame ancorchè abbiano presentata prima del termine predetto, la copia della domanda ai propri superiori gerarchici.

Art. 3.

Gli esami consisteranno nelle prove indicate nei seguenti programmi e si terranno in Roma nei giorni che il Ministero stabilirà:

A) *Programma degli esami per assistente agli scavi archeologici*:

1° Prova scritta - Redazione di una relazione riguardante i lavori di scavo.

2° Prova orale su nozioni elementari di aritmetica e di geometria.

3° Prova orale sul materiale archeologico (nomenclatura) e sulla storia greca e romana (nozioni elementari).

4° Prova orale sulle leggi e regolamenti relativi agli scavi, alla tutela dei monumenti e degli oggetti d'arte e sulla tenuta dei libri di lavoro.

B) *Programma degli esami per assistente ai lavori dei monumenti*:

1° Prova scritta - Redazione di una relazione su lavori di restauro in corso.

2° Prova orale su nozioni elementari di aritmetica e di geometria.

3° Prova orale sui sitemi di costruzione antichi, e sui materiali d'impiego per le costruzioni medesime.

4° Prova orale sulle leggi e regolamenti relativi alla tutela monumentale, e delle bellezze naturali e sulla tenuta dei libri di lavoro.

Art. 4.

Non saranno ammessi alle prove orali coloro che non avranno riportato almeno sei decimi nella prova scritta.

Nelle prove orali i candidati dovranno riportare una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà data dalla media dei punti riportati nella prova scritta e nelle tre prove orali.

L'esame non s'intenderà superato se tale votazione complessiva risulterà inferiore a sette decimi.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice sarà costituita con decreto Ministeriale e sarà composta di cinque membri scelti fra i funzionari della Direzione delle antichità e belle arti e dell'Amministrazione dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità.

Un funzionario della Direzione generale delle antichità e belle arti, da nominarsi pure con decreto Ministeriale, eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 6.

Dei candidati che avranno superato l'esame, la Commissione giudicatrice compilerà separate graduatorie per ciascuna delle categorie elencate nell'art. 1 del presente decreto.

Essa applicherà per ciascuna graduatoria, a parità di votazione complessiva, i criteri di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, in base ai documenti validi presentati dai candidati a norma del comma 1°, lettera d), dell'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(3862)

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.